

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

---

## ISTRUZIONE (6ª)

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente RUSSO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

IN SEDE DELIBERANTE, il senatore Donati illustra il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bertè ed altri: « *Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831* » (2140), già approvato dalla Camera dei deputati, concludendo per il suo accoglimento. Dopo brevi interventi del senatore Donini e del Sottosegretario Magrì, il disegno di legge è approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE REFERENTE, prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge: « *Istituzione della scuola obbligatoria* » (359), d'iniziativa dei senatori Donini ed altri e: « *Istituzione della scuola media* » (904), d'iniziativa governativa, entrambi rinviati alla Commissione dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1962.

La discussione riprende dall'articolo 8. Prendono la parola i senatori Bruno, Donati, Tirabassi, Caleffi, Bellisario, Moneti, Di Rocco, Donini e il Sottosegretario di Stato Magrì. L'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dai senatori Bruno, Caleffi ed altri è respinto dalla Commissione che approva invece un emendamento aggiuntivo, al primo comma dell'articolo stesso, con il quale si richiede che i genitori, per curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, dimostrino la loro capacità a provvedervi. Un emendamento del senatore Donati sostitutivo del secondo comma, sul quale la Commissione consente in linea di massima, è accantonato su richiesta del rappresentante del Governo per approfondirne alcuni aspetti giuridici. La Commissione approva quindi un emendamento soppressivo del terzo comma. Un emendamento soppressivo del quarto comma, presentato dai senatori Bruno, Caleffi ed altri è ritirato dai proponenti. La Commissione respinge poi un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo proposto dai senatori Luporini, Donini ed altri, ed approva un emendamento sostitutivo del comma medesimo, proposto dal senatore Donati, così formulato: « In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare ».

Si procede successivamente all'esame degli emendamenti proposti rispettivamente dai Gruppi comunista e socialista sostitutivi dell'articolo 8-bis. Prendono la parola i senatori Cecchi, Caleffi, Donati, Moneti, relatore, e il Sottosegretario di Stato Magrì.

I due emendamenti sono respinti. La Commissione, su proposta del senatore Luporini, decide invece di sopprimere, nel testo già approvato dalla Commissione, le parole « secondo le disponibilità dei rispettivi bilanci ».

La Commissione approva un emendamento aggiuntivo all'articolo 8-bis proposto dal senatore Di Rocco così formulato: « Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole medie per

ciechi anche se accolti come interni in Istituti specializzati ».

Avendo già deliberato sugli emendamenti all'articolo 9 e sull'articolo aggiuntivo proposto dal Governo da inserire dopo l'articolo 9 medesimo, si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 9-bis. Alla discussione prendono parte il senatore Macaggi e il Sottosegretario di Stato Magrì. La Commissione approva il seguente testo sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo medesimo: « Possono essere istituite classi differenziali per gli alunni disadatti scolastici. Con le norme regolamentari di cui al penultimo comma dell'articolo 8 saranno disciplinate anche la scelta degli alunni da assegnare a tali classi le forme adeguate di assistenza, l'istituzione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti relativi, ed ogni altra iniziativa utile al funzionamento delle classi stesse. Della Commissione che procederà al giudizio per il passaggio degli alunni a tali classi faranno parte due medici, di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psicologia o materia affine, e un esperto in pedagogia ».

Si passa quindi all'esame di un emendamento del senatore Donati tendente a ripristinare il terzo comma dell'articolo 10 nel testo inizialmente proposto dal Governo: dopo breve discussione alla quale partecipano il presentatore e il rappresentante del Governo, l'emendamento è accantonato con riserva di riproporlo all'attenzione dell'Assemblea.

La Commissione approva, senza discussione, un emendamento del Governo soppressivo, nel primo comma dell'articolo 11 della parola: « collaterali ».

I senatori Bruno e Caleffi dichiarano di ritirare il loro emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 12. L'emendamento proposto dal Governo, sostitutivo del secondo comma dell'articolo stesso, è invece approvato; esso è così formulato: « Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano sede le classi, i corsi distaccati e le iniziative di cui al quarto e all'ultimo comma dell'articolo 9 ».

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 17. La Commissione approva l'emendamento del

Governo tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « successivo alla pubblicazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge » l'altra: « 1963 ». Al termine del secondo comma la Commissione decide di aggiungere le seguenti parole: « nonché le corrispondenti classi delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503 ». La Commissione approva altresì un emendamento del senatore Donati sostitutivo del terzo comma dell'articolo, così formulato: « I corsi secondari inferiori delle scuole di arte, degli istituti d'arte e dei conservatori di musica a datare dal 1° ottobre 1963 sono trasformati in scuole medie con le modalità di cui al comma precedente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione che ne integrerà i programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati ». La Commissione approva un emendamento aggiuntivo all'articolo 17 così formulato: « Sono trasformate in scuole medie, con le predette modalità, le scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi. I programmi e gli orari di tali scuole verranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti specializzati in atto presso le scuole stesse ».

La Commissione esamina quindi un emendamento del Governo, sostitutivo dell'articolo 18-ter, relativo all'inquadramento del personale in servizio presso le scuole secondarie di avviamento professionale. Dopo interventi dei senatori Donati, Bruno e Bellisario, del Presidente e del Sottosegretario di Stato Magrì, la deliberazione sull'emendamento è sospesa e rinviata all'Assemblea al fine di un più approfondito studio della sua formulazione.

La Commissione approva infine un emendamento del Governo al primo comma dell'articolo 20-bis tendente a sopprimere le parole: « la licenza è titolo per l'iscrizione ad ogni ordine di scuola dell'istruzione secondaria di secondo grado »; approva altresì il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo medesimo proposto dal Governo: « L'accesso alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria superiore degli alunni di cui al precedente comma, nonché di quelli

che abbiano superato gli esami finali dell'ottava classe, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, numero 503, è regolato in analogia a quanto disposto dal precedente articolo 6 nel secondo e terzo comma ».

Risulta così esaurito l'esame degli emendamenti proposti ai disegni di legge.

### GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente JANNUZZI.

Aperta la seduta, il Presidente, relatore, riferisce sul disegno di legge: « *Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno* » (2128), già approvato dalla Camera dei deputati.

Le norme del provvedimento in esame, del quale deve essere rilevata la notevole importanza, osserva il Presidente, possono raggrupparsi in due parti: la prima, relativa all'intervento della Cassa per il Mezzogiorno nei vari settori; la seconda, a disposizioni di carattere particolare. Tra queste ultime, cita quella relativa all'inserimento del Ministro della pubblica istruzione nel Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nonché quella contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge, che ritiene particolarmente opportuna, concernente la possibilità per la Cassa di concorrere, con enti pubblici e privati, alla costituzione di società finanziarie, al fine di promuovere lo sviluppo di iniziative industriali.

Per quel che attiene le norme che ampliano o accrescono gli interventi della Cassa, il Presidente si sofferma a lungo su quelle in favore dei Consorzi, in particolare per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, nonché per la costruzione di rustici industriali; rileva ancora le norme in favore dell'iniziativa industriale privata, delle reti idriche e fognanti, degli alberghi e delle

opere analoghe, della finanziabilità, a carico della Cassa, della costruzione di porti ed aeroporti, degli ospedali e delle scuole materne.

Riconosciuta, infine, l'opportunità delle disposizioni dettate dall'articolo 20, che sancisce, in relazione alle nuove attribuzioni della Cassa, l'impegno per essa di provvedere a modificare il piano generale degli interventi, il Presidente manifesta delle perplessità in merito agli aspetti finanziari del provvedimento, poichè ai nuovi o maggiori interventi della Cassa non sembrano corrispondere nuovi, idonei finanziamenti, con la conseguenza di una redistribuzione dei mezzi finanziari esistenti.

Interviene, quindi, nella discussione, il senatore Crollalanza, il quale, dichiaratosi d'accordo sul provvedimento, riconoscendo in particolare l'opportunità delle norme a beneficio del settore dell'industria privata, muove delle obiezioni in merito all'accrescimento, in favore della Cassa, di competenze di vari Dicasteri, nonché sulla rarefazione dei mezzi finanziari della Cassa in relazione ai nuovi o maggiori compiti affidatigli.

Il senatore Spezzano, a sua volta, riconosce giuste le osservazioni sull'aspetto finanziario e affermata l'esigenza che del nuovo piano da predisporre dalla Cassa sia portato a conoscenza il Parlamento, muove dei rilievi in merito all'articolo 15, che ritiene una disposizione pericolosa, nonché sulla scarsa attenzione che si è prestata agli enti locali, sulle disposizioni relative alle reti idriche e fognanti, ai porti, alle scuole materne.

Intervengono, quindi, il senatore D'Albora, che, concordando anch'egli sulle finalità del provvedimento, muove delle osservazioni sull'articolo 15, in merito alla partecipazione della Cassa alla costituzione di società finanziarie, sull'articolo 17, per cui auspica la competenza del Ministro della sanità, sull'articolo 13, relativo al collaudo dei lavori; e il senatore Militerni, il quale si sofferma in particolare sulla composizione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sull'opportunità di provvedere ad un prolungamento della vita della Cassa lamentando, da ultimo, che le disposizioni del disegno di legge non prevedano congrui inter-

venti in favore dell'agricoltura del Mezzogiorno e delle Isole.

Il senatore Bertoli, infine, dichiaratosi contrario all'impostazione del provvedimento, con il quale verrebbero ad aggravarsi gli inconvenienti per il passato lamentati, soprattutto in merito al principio della straordinarietà degli interventi della Cassa, dichiara di ritenere opportuna, data l'importanza dell'argomento, una discussione in Aula del disegno di legge stesso.

Il Presidente, infine, per permettere un approfondimento delle osservazioni fatte nel corso della discussione, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima seduta nella quale sottoporrà alla Giunta uno schema di parere che avrà nel frattempo cura di predisporre.

---

*Licenziato per la stampa  
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,15*